COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 329

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

« Modificazioni all'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, n. 922). (1524) 329

PRESIDENTE 329, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 342

BERLINGUER MARIO . . . 330, 335, 336, 341

VALIANTE, *Relatore* . 330, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 342

SPAGNOLI . . . 331, 334, 335, 336, 340, 341

BREGANZE 331, 333, 341

PENNACCHINI 331, 337

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 332, 335, 336, 337, 338

La seduta comincia alle 17,45.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sgarlata Marcello.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) (1524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e legge 16 luglio 1962, n. 922) ».

Nella seduta del 15 ottobre la Commissione ha approvato gli articoli 1 e 2, nonché il principio informatore di un articolo 2-*bis*, che, comportando maggiori oneri, è stato inviato alla Commissione bilancio per il parere.

Passiamo, ora, all'esame dell'articolo 3.

Ne do lettura:

« Il termine di cui all'articolo 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all'entrata in vigore dell'articolo 44 della stessa legge, modificato dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967 ».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il deputato Martuscelli ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« È abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 44 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

L'articolo 173 della legge 28 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato:

« La disposizione di cui all'articolo 41 del vigente Ordinamento, relativa al servizio obbligatorio nelle preture, non si applica nei confronti dei funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

A sua volta il deputato Valiante ha proposto di sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« È abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 44 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ».

Infine, a firma dei deputati Spagnoli, Coccia, Sforza e Crapsi è stato proposto il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 3:

« Nell'articolo 41, secondo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono soppresse le parole: di cui due anni presso le preture ».

Dato che il deputato Martuscelli non è ancora presente chiedo se qualche deputato intenda far propri gli emendamenti Martuscelli proposti a questo e ad altri articoli.

BERLINGUER MARIO. Faccio miei gli emendamenti del collega Martuscelli.

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento da me proposto all'articolo 3 nonché la prima parte dell'emendamento Martuscelli vanno corretti nel senso di modificare non l'articolo 44 della legge della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ma l'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922. Spiego il motivo: l'articolo 44 dell'ordinamento delle cancellerie fu esplicitamente abrogato con la legge 16 luglio 1962, n. 922, che all'articolo 18 dispone: « Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge ».

Pertanto, mantenendo la formula proposta si verrebbe ad abrogare una disposizione che è già abrogata: sarebbe un errore determinato dal fatto che il disegno di legge, all'articolo 3 che stiamo discutendo, si richiama all'articolo 44 dell'ordinamento delle cancellerie giudiziarie dando la sensazione che sia ancora in vigore. Le norme di questo articolo sono state sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, per cui gli emendamenti proposti devono riferirsi a questa ultima disposizione.

Ciò detto proporrei, se il Presidente e la Commissione sono d'accordo, di esaminare la prima parte dell'emendamento Martuscelli ed il mio emendamento che si riferiscono alla questione del biennio di servizio da effettuare presso gli uffici giudiziari per coloro che, da cancellieri capi di tribunale di seconda classe, aspirano alla promozione a cancellieri capi di tribunale di prima classe. La seconda parte dell'emendamento Martuscelli la tratterei separatamente e successivamente in quanto si riferisce alla questione del biennio di servizio da svolgere presso le preture per coloro che aspirano alla promozione a cancellieri capi di pretura.

Ricordo che la carriera direttiva dei cancellieri e dei segretari giudiziari è articolata in questo modo: cancellieri capi di pretura (ex grado VIII); cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di seconda classe (ex grado VII); cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di prima classe (ex grado VI); cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e segretario capo della procura generale presso la Corte suprema di cassazione, nonché cancellieri capi di Corte d'appello e segretari capi di procura generale di Corte d'appello (ex grado V).

Per il passaggio dalla carriera di concetto (ex grado IX) all'ex grado VIII e, cioè, alla carriera direttiva (cancelliere capo di pretura) l'articolo 41 dell'ordinamento chiede il compimento di un biennio di servizio in pretura; per il passaggio a cancelliere capo di tribunale, non altrimenti specificato nell'ordinamento, era posta la condizione che l'interessato avesse effettuato un biennio di servizio presso gli uffici giudiziari. Un funzionario in servizio al Ministero o in altri posti diversi, non poteva partecipare allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo di tribunale se non aveva già compiuto il biennio di servizio presso gli uffici giudiziari.

Sono convinto dell'opportunità di questa disposizione: ma, nella scorsa legislatura, con la legge del 1962, n. 922, si è introdotta una ulteriore qualifica o grado nella carriera e cioè quella di cancelliere capo di tribunale di seconda classe (ex grado VII) e di cancelliere capo di prima classe corrispondente all'ex grado VI.

Nel nuovo ordinamento la condizione del biennio di servizio da effettuare presso gli uffici giudiziari è richiesta soltanto per la ammissione allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo di tribunale di prima classe e non anche per la promozione a cancelliere capo di tribunale di seconda classe; ora

a me pare che se una condizione del genere doveva essere posta – ed è bene che sia posta – questa andava richiesta per la promozione all'ex grado VII e non per il passaggio all'ex grado VI.

Proprio per questi motivi il mio emendamento concorda con quello del deputato Martuscelli proponendo l'abolizione dell'obbligo del biennio di servizio presso gli uffici giudiziari.

Chiarisco ancora una volta che non è l'articolo 44 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che va abrogato, perché già abrogato dalla legge 16 luglio 1962, n. 922; si deve, quindi, abrogare l'articolo 5 della legge n. 922.

SPAGNOLI. Sono d'accordo sull'impostazione data dal relatore Valiante ai problemi trattati nei tre emendamenti e sull'opportunità di abrogare l'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

In effetti mi sembra che, attualmente, vi sia una certa disuguaglianza di trattamento dopo la scissione dell'organico dei cancellieri in due classi; considerando, quindi, che il disegno di legge prevede la proroga del termine fino al 31 dicembre 1967, per consentire che le condizioni previste per il passaggio di categoria divengano operanti, ritengo più giusta l'abrogazione, come ha proposto l'onorevole relatore, dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

BREGANZE. Desidero rilevare che le osservazioni del relatore Valiante non mi hanno convinto. Abbiamo introdoto nell'ordinamento delle cancellerie il principio che i funzionari possano prestare servizio oltre che nelle cancellierie e segreterie anche in altri uffici ove svolgono le mansioni per le quali sono stati assunti.

D'altro lato l'obbligo del biennio di servizio da effettuare presso gli uffici giudiziari mi sembra un disposto estremamente fondato che non può venir superato dalle esigenze di servizio perché interessa numerose persone dato che sono più di 200 i funzionari del ruolo dei cancellieri e dei segretari che prestano servizio al Ministero.

Confesso di essere favorevole al mantenimento dell'obbligo dei due anni di servizio nelle cancellerie e nelle segreterie anche perché, diversamente, rischieremmo, contro le nostre intenzioni, di far sì che determinati funzionari, una volta entrati nel Ministero, vi rimangano senza limitazioni di tempo.

Il collega Valiante ha notato, in effetti, che questo biennio di servizio nelle sedi giudiziarie sarebbe più opportunamente richiesto per lo scrutinio all'ex grado VII e non anche per il passaggio all'ex grado VI. Per parte mia sottoscriverei in pieno questa soluzione, ma se l'emendamento dovesse limitarsi a quanto proposto dai colleghi Martuscelli e Valiante, pur apprezzando le ragioni che l'hanno suggerito, io non sarei concorde.

Il ministro, da parte sua, con la formula dell'articolo 3, ha previsto una proroga del termine al 31 dicembre 1967 per consentire una ulteriore possibilità di scaglionare nel tempo l'invio presso gli uffici giudiziari dei cancellieri e segretari che prestano servizio al Ministero; quindi, ci troviamo di fronte ad un atto di buona volontà che cerca di contemperare le esigenze della preparazione e della formazione del personale.

Sarei favorevole al mantenimento della norma dell'articolo 3 qualora il relatore non prevedesse uno spostamento del biennio di servizio per lo scrutinio al grado VII anziché al VI.

Oggi nulla impedirebbe, approvando questa legge così come è congegnata, di tradurre in atto tale miglioramento logico. Se si vede l'opportunità di una più logica collocazione di questa specifica condizione, nessuna difficoltà; ma se la difficoltà sta nell'attuale realtà delle cose, penso che, con il tempo, si potrà attuare quella rettifica riuscendo ad avere quasi certamente una più perfetta formulazione.

PENNACCHINI. I motivi che hanno indotto il Governo ad inserire nel testo del disegno di legge che stiamo esaminando l'articolo 3 ed il successivo articolo 4 derivano dalla impossibilità, per l'amministrazione della giustizia, di disporre tutti i relativi trasferimenti in una sola volta senza nuocere al funzionamento degli uffici stessi.

In molte carriere dello Stato è disposto, per legge, che prima di ottenere una certa promozione, si debbono svolgere determinate mansioni per specifici periodi di tempo. Infrangere un principio di tale genere, per cui molti dipendenti statali sono di continuo sottoposti a trasferimenti anche molto onerosi non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto quello del disagio cui vanno incontro, equivarrebbe a creare un pericoloso precedente che non potrebbe non essere invocato da altre parti.

Ora, l'organizzare degli avvicendamenti di personale mi sembra essere uno dei compiti normali e, certo, non dei più difficili per qualsiasi Ministero per cui, rinunciarvi *a priori* in base ad una dichiarata impossibilità, mi sembra cosa che vorrei, per lo meno, discutere.

Questa è la prima osservazione e vorrei che il relatore fornisse qualche maggiore delucidazione in merito. In ogni modo non pre-

sento alcun emendamento, ma sono veramente preoccupato dal fatto che abolendo il biennio di servizio presso gli uffici si venga a creare la possibilità di impugnazione di questo precedente da parte di altre categorie di personale statale.

Quanto al merito degli articoli 3 e 4, mi pare che l'articolo 3 si riferisca al personale che dovrebbe venir promosso dal grado VII al VI e che l'articolo 4 si riferisca al personale scrutinabile all'ex grado V. Però, in questi due articoli sono previste due proroghe l'una diversa dall'altra. Vorrei sapere perché all'articolo 3 del disegno di legge la proroga arriva al 31 dicembre 1967 mentre all'articolo 4 si prevede il 31 dicembre 1966, dato che l'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, per ambedue i casi prevedeva la stessa data.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono partito, anche se con un certo contrasto con gli uffici del Ministero, dal principio che, quando c'è una disposizione di legge questa va applicata, perché, se il legislatore l'ha posta, ciò sta a significare che vi è una qualche valida ragione che la suffraga. Nella specie, questa disposizione prevede l'effettuazione del biennio di servizio presso gli uffici giudiziari da parte del personale direttivo di cancelleria e di segreteria.

Prima di esaminare che cosa sia avvenuto, facciamo un passo indietro. Evidentemente, in coloro che erano i destinatari di questa disposizione, insorse l'opinione che la norma non si sarebbe applicata.

Questa è la gravità morale, in senso generale, della questione. Ho assunto il Ministero di grazia e giustizia nel dicembre dello scorso anno quando, praticamente, era stata già superata la data di inizio della decorrenza dei due anni di servizio che costituisce la condizione base per essere ammessi agli scrutini. Se la legge fosse stata applicata nella sua lettera, per non far perdere agli interessati il diritto alla promozione, si sarebbe dovuto trasferire quasi tutto il personale della carriera direttiva dei cancellieri e dei segretari in servizio presso il Ministero.

La proposta dei miei uffici è stata proprio quella che, adesso, è stata sostenuta dal relatore Valiante: cioè abolire questa condizione di promovibilità. Alle mie osservazioni è stato opposto che volendo, ora, applicare la norma si sarebbe ritardato di un anno lo scrutinio per la promozione di coloro che non avendo, nei termini, assunto servizio presso gli uffici giudiziari per compiere il biennio avevano violato la legge, sia pure con l'accordo di tutti. Mi è stata chiesta, allora, una proroga ulteriore di due anni sia ai fini dell'articolo 3, sia a quelli dell'articolo 4, in quanto mi ero dimostrato contrario alla abrogazione della norma.

Dopo molte discussioni acconsentii a concedere la proroga di un anno, ritenendo che entro questo periodo di tempo chi non aveva osservato la legge, facendo trascorrere invano tutti questi mesi, aveva la possibilità di mettersi a posto.

Anche su questa soluzione vi fu una certa resistenza motivata da ragioni di funzionalità dei servizi e, infine, si fissarono due termini di proroga: uno di due anni per le promozioni all'ex grado VI e l'altro di un anno per le promozioni all'ex grado V. I due diversi periodi di proroga sono stati determinati dalla diversa intensità delle esigenze dei servizi cui erano addetti gli interessati.

Ora, qui, sono stati proposti due identici emendamenti, quello Martuscelli e quello Valiante e su tali emendamenti la relazione dei miei uffici è favorevole anche perché questi problemi sono visti, più che altro, nella loro consistenza politica. Concordo circa l'accenno che è stato fatto in merito al precedente che, in tal modo, verremmo a costituire. Aggiungo, che in tutti i ministeri, a cominciare da quello della giustizia, se vi sono da attuare delle prescrizioni stabilite in una legge votata dal Parlamento – e suppongo con buone ragioni – queste prescrizioni vanno osservate, a meno che non ci si lasci guidare da una certa tendenza al lassismo. Questo lo dico pur sapendo che l'approvazione degli emendamenti Valiante e Martuscelli sarebbe accolta, al Ministero, con grande sodisfazione.

Infine, dichiaro che, in linea di principio, sono per il mantenimento dell'articolo 3 nel testo governativo che rappresenta il minimo indispensabile per fronteggiare delle esigenze di servizio, createsi per la inosservanza della precedente legge che doveva essere applicata. In ogni modo anche questa disposizione nasce da una violazione della legge !

VALIANTE, *Relatore*. La motivazione della richiesta del Governo di prorogare il termine di cui all'articolo 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è basata sull'esigenza di scaglionare nel tempo e, secondo la precisazione data ora dal ministro, di rendere possibile, senza danno per coloro che non lo hanno effettuato, il compimento del biennio di servizio negli uffici giudiziari, senza che gli interessati siano costretti a perdere almeno un anno per lo scrutinio.

L'approvazione dell'emendamento da me proposto non può determinare le preoccupazioni poste in luce dal collega Pennacchini, e non mi sembra che venga a costituire un precedente.

Le preoccupazioni sarebbero valide se il biennio di servizio negli uffici giudiziari fosse mantenuto solo per la promozione all'ex grado VII ma, così facendo, creeremmo una situazione assai più grave.

Se stabilissimo l'obbligo del biennio di servizio soltanto per quelli che dovranno essere promossi nel futuro, creeremmo una situazione di sperequazione rispetto a quanti sono stati già promossi senza avere effettuato il biennio presso gli uffici giudiziari.

I cancellieri capi di tribunale di prima classe sono destinati alla direzione delle cancellerie dei tribunali con più di due sezioni nonché delle cancellerie delle procure di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, mentre i cancellieri capi di tribunale di seconda classe sono assegnati alla direzione dei rimanenti uffici giudiziari.

La categoria, anche se distinta nelle qualifiche, mi pare unica perché si accede, in ogni caso, alla direzione di una cancelleria di tribunale.

Il cancelliere capo del tribunale di Salerno per essere promosso cancelliere capo di tribunale di prima classe, e quindi, per andare a Bari, Bologna o Napoli deve effettuare il biennio di servizio presso gli uffici giudiziari in quanto questo servizio gli è richiesto come condizione per la promozione. Praticamente, questo funzionario dovrebbe ripetere una prova già effettuata quando è stato promosso cancelliere capo di pretura in quanto, in tale occasione, ha dovuto fare due o tre anni di servizio in pretura. D'altro lato è bene ricordare che la promozione a cancelliere capo di tribunale di seconda classe si può ottenere in base all'articolo 4 della legge del 1962, dopo tre anni di servizio di pretura per cui questo funzionario, in sette anni, dovrebbe effettuare quattro anni di servizio negli uffici giudiziari. Infatti gli chiediamo un biennio di servizio per diventare cancelliere capo di pretura e, dopo tre anni passati in questa posizione, gli imponiamo un altro biennio per essere promosso a cancelliere capo di seconda classe. La soluzione più valida sarebbe quella di realizzare un ruolo amministrativo presso il Ministero di grazia e giustizia in modo da restituire giudici e cancellieri alle loro funzioni naturali.

Ho il dovere di dichiarare alla Commissione e al ministro, per lealtà, che non ho presentato l'emendamento in seguito ad una richiesta della categoria. La categoria ha chiesto soltanto la proroga del termine di cui all'articolo 4, ma nulla ha domandato in relazione all'articolo 3. Ho grande rispetto per i rappresentanti dei sindacati, ma sono convinto che il Parlamento, nell'approvare le leggi, debba obbedire ad esigenze diverse da quelle corporative rappresentate dai sindacati. Quando mi incontro con i rappresentanti sindacali mi limito a cercare di conoscere le situazioni di fatto, ma mi riservo libertà di giudizio. Infatti molti degli emendamenti suggeriti dai sindacati non solo non avranno la mia adesione, ma troveranno la mia opposizione.

La categoria non ha chiesto la soppressione del biennio, ma l'ho chiesta io perché mi sembrava che tale disposizione costituisse una stonatura. Mi rendo conto di quanto sottolineato dal ministro e, cioè, che l'abolizione di questa condizione viene a favorire *ex post* coloro che hanno violato la legge; coloro, cioè, che per non aver chiesto in tempo utile il trasferimento negli uffici giudiziari si sono messi in condizione di non poter partecipare ai prossimi scrutini. Direi che questo è l'aspetto negativo dell'emendamento. Per altro, per ragioni di sistematica che, se anche astratte, hanno sempre un loro valore, mi permetto di insistere sul mio emendamento, pur stigmatizzando la violazione della legge che ha reso necessaria la richiesta di proroga del termine. Sottolineo, poi, che l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, non si collegherà alla mancata osservanza della legge verificatasi nel passato.

BREGANZE. Mi pare che, in sostanza, si dovrebbe approvare questo emendamento per una considerazione di umanità, per agevolare, cioè, i funzionari del Ministero che trovano difficoltà ad attuare questo biennio di servizio presso gli uffici giudiziari. Ma ritengo, forse perché personalmente ho più contatti con il personale periferico che non con quello di Roma, che approvando questo emendamento abrogativo faremmo un torto alla maggior parte dei cancellieri e dei segretari; infatti la questione umana ha un duplice aspetto: uno riguarda dei funzionari a Roma, l'altro dei funzionari degli uffici periferici; ma tutti devono rispettare le norme previste dall'ordinamento.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione gli emendamenti, vorrei pregare sia i proponenti sia gli altri colleghi di prestare attenzione alla divergenza di opinioni che è

emersa dalla discussione. Non si tratta soltanto di una questione di maggioranza o di minoranza di consensi, ma di dare una seria, organica e funzionale impostazione all'ordinamento dei cancellieri, che non devono essere posti in una situazione di privilegio nei confronti di altre categorie.

SPAGNOLI. Ho ascoltato con grande attenzione sia il parere del Governo sia le considerazioni del relatore. Ritengo opportuno mantenere ferma la mia adesione all'emendamento presentato dal relatore, soprattutto per una ragione di equità; non si comprende, infatti, il motivo di una diversa regolamentazione per due categorie di funzionari che rientrano nello stesso grado. In secondo luogo vi è un'altra ragione, forse puramente teorica, che conforta la mia adesione: possono esistere condizioni particolari che, creando situazioni di disparità, nuociono alla posizione di singoli funzionari. Pertanto, mi sembra opportuno approvare l'emendamento Valiante e la prima parte dell'emendamento Martuscelli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Do lettura della prima parte dell'emendamento presentato dai deputati Martuscelli e Berlinguer Mario e dell'emendamento del relatore Valiante in un'unica formulazione: « *Sostituire l'articolo 3 con il seguente*: È abrogata la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi sono, sempre all'articolo 3, altri due emendamenti aggiuntivi, uno dei colleghi Martuscelli e Berlinguer Mario ed uno dei colleghi Spagnoli, Coccia, Sforza e Crapsi.

La seconda parte dell'emendamento proposto dai colleghi Martuscelli e Berlinguer Mario è così formulata: « L'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato: La disposizione di cui all'articolo 41 del vigente ordinamento, relativa al servizio obbligatorio nelle preture, non si applica nei confronti dei funzionari già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Propongono, invece, i colleghi Spagnoli ed altri:

« *All'articolo 3 aggiungere il seguente comma*: Nell'articolo 41 secondo comma della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono soppresse le parole: di cui due anni presso le preture ».

VALIANTE, *Relatore*. L'articolo 173 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che i colleghi Martuscelli e Berlinguer Mario hanno proposto di emendare, così stabilisce: « La disposizione di cui all'articolo 41 della presente legge, relativo all'obbligo del biennio di servizio nelle preture non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano già maturato alla data in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 249 o che maturino entro quattro anni dalla data predetta, l'anzianità prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura ».

Oggi, questa deroga è largamente scaduta, cosicché dopo un certo periodo di applicazione della condizione del biennio di servizio nelle preture, dovremo definitivamente disporre l'abrogazione di tale condizione.

Mi pare che basterebbe questo solo elemento di sperequazione nei confronti di coloro che, per partecipare agli scrutini, dopo la scadenza di questo termine hanno dovuto battersi in pieno, per respingere l'emendamento Martuscelli-Berlinguer Mario.

Con questo emendamento, in sostanza, c'è il desiderio di abrogare il biennio di servizio presso le preture che oggi è richiesto come condizione per la promozione a cancelliere capo di pretura.

Sono del parere che il servizio di pretura sia largamente formativo per i funzionari però, andare a fare il cancelliere al tribunale di Milano o alla pretura di Napoli, dove si può essere destinati soltanto a mansioni di scarso rilievo, significa mettere il funzionario nella condizione di non beneficiare professionalmente di questa esperienza, mancandogli la visione unitaria del servizio. Però è anche vero che di questi grossi uffici, per fortuna, ne esistono pochi.

Sono convinto che un biennio di servizio, bene espletato, presso le preture sia importantissimo ai fini della formazione del funzionario.

Piuttosto mi sentirei di apportare una modifica ad un altro punto e, precisamente, all'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che disciplina la destinazione dei funzionari in prova, cioè di coloro che hanno vinto il concorso, la dove è detto: « I funzionari della carriera di concetto per il periodo di prova sono, di regola, destinati nelle preture, ove devono prestare effettivo servizio per almeno due anni ». Io, qui, veramente mi sentirei di auspicare che quel « di regola » sia eliminato.

Se la Commissione è d'accordo, sono pronto a trasformare formalmente questa mia proposta in un emendamento all'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, nel senso di stabilire l'invio presso le preture anziché presso i tribunali, dei vincitori dei concorsi. Però non mi sentirei di accettare la proposta di abrogare la disposizione del biennio di servizio.

SPAGNOLI. In buona parte concordo nelle osservazioni fatte dal collega Valiante sulle modificazioni che ha enunciato.

Mi pare, però, di rilevare una certa incoerenza fra quanto ora detto dal collega Valiante e quello che ha sostenuto in precedenza.

Rilevando una certa incoerenza sosterrei, nel caso, coerentemente la mia posizione.

VALIANTE, *Relatore*. L'articolo 5 riguarda i cancellieri capi di tribunali di seconda classe. Non credo che ci sia incoerenza.

Ad esempio, uno che è stato cancelliere capo della pretura di Salerno e che oggi si trovi al Ministero, per essere cancelliere di seconda classe del tribunale di Salerno dovrebbe fare i due anni di servizio in uffici giudiziari. Questo ritengo che non sia opportuno.

SPAGNOLI. Non riesco a comprendere perché si debba determinare una questione di sperequazione di trattamento chiedendo obbligatoriamente il biennio di servizio in pretura. Dobbiamo tener conto di coloro che hanno svolto tutta la loro attività senza aver ottenuto un trasferimento in pretura e che si trovano nella condizione di non aver potuto rispettare la condizione del biennio.

Il relatore Valiante propone, ora, di trasformare l'articolo 8, fissando legislativamente l'obbligatorietà del biennio. Sono perfettamente d'accordo sull'efficacia formativa di esso ma, finora, siamo rimasti sul terreno del « di regola », perché la statuizione non era obbligatoria.

Se decidiamo di rendere obbligatorio il biennio di servizio negli uffici giudiziari verremmo a creare una situazione difficile per quei funzionari che, per qualche ragione obiettiva, si sono trovati nella condizione di non essere stati trasferiti in pretura e che ora subirebbero un ritardo di carriera per il solo fatto di non aver compiuto il loro biennio di servizio.

PRESIDENTE. Il relatore Valiante, in questo momento, ha formalmente presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sopprimere le parole*: di regola ».

BERLINGUER MARIO. La mia esperienza di pretura, specialmente l'esercizio professionale nelle preture sarde che sono le più trascurate, le più lontane dai centri, mi ha insegnato che un cancelliere, mandato in pretura subito dopo il concorso, trae da questo lavoro un concreto apporto formativo. Ma è bene tener presente che in quelle circostanze il cancelliere può anche commettere degli errori, veramente gravi, a danno delle parti.

Mi sembra pericoloso accettare l'emendamento proposto dal relatore Valiante e rendere obbligatori i due anni di servizio in pretura; ciò potrebbe danneggiare le parti e la giustizia.

Se si dicesse che i due anni di servizio in pretura, vanno effettuati in qualsiasi momento ma non di prima nomina, sarei d'accordo; altrimenti, potrebbero verificarsi episodi, anche divertenti, come nel caso di quel cancelliere che diede ad un pretore dei suggerimenti – erano evidentemente entrambi molto esperti... – su di una questione piuttosto difficile (si trattava di un caso di meretricio) con il risultato che nella sentenza alla imputata venne comminata la sospensione per sei mesi dall'esercizio del mestiere...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento ora proposto dal deputato Valiante non posso accettarlo perché comportando l'abolizione di una possibilità di deroga alla regola, introduce una rigidità eccessiva, che aggiunta alla rigidità del sistema in atto – ragione per cui non si riesce a provvedere alle necessità del servizio – ci priverebbe anche di quel minimo residuo di discrezionalità di cui ancora il Ministro può avvalersi.

Pertanto sono contrario ad irrigidire quella norma, togliendo la possibilità di deroga che è prevista dall'articolo 8.

Non credo mi si possa accusare di incoerenza se dico che noi partiamo da un provvedimento predisposto dal Ministero per ovviare a specifici inconvenienti, particolarmente quelli che abbiano definito con l'articolo 1, mentre ora stiamo demolendo la precedente legge.

In ogni caso, con ogni legge, anche la più equa vi è sempre qualcuno che può dolersi di qualcosa, ma procedendo sulla china di questi emendamenti – lo ripeto – stiamo demolendo la legge: state attenti! Io mi rimetto a voi.

Inoltre vorrei dire, che qui, onorevole Valiante, si rovesciano gli argomenti per sostenere le tesi. Nella prima parte di questa discussione l'argomento cardine del relatore era incentrato nel fatto che vi erano due gradi il VII ed il VI, e che, semmai, bisognava di-

sporre una certa regolamentazione non per il caso previsto nel progetto, cioè per il VI, ma per l'altro cioè il VII. Però, successivamente, quando si è chiesto di anticipare il biennio di servizio, mi si è detto che non era possibile.

Come vedete, ho esposto con linguaggio schietto le mie preoccupazioni; come si conviene sempre e, soprattutto, qui in Commissione dove ci conosciamo tutti.

PRESIDENTE. Nutro qualche perplessità sull'emendamento all'articolo 8, proposto dal relatore Valiante perché se è vero quanto ha affermato il deputato Spagnoli, è anche vero che è indispensabile lasciare al Ministero un minimo di discrezionalità, altrimenti finiremo con l'avere una cattiva distribuzione dei funzionari cancellieri.

Quanto alla proposta soppressione del biennio di pretura, vorrei pregare i presentatori, Martuscelli, Berlinguer Mario e Spagnoli di prendere in considerazione la possibilità di non insistere sui loro emendamenti, in quanto la pratica nella preparazione professionale è indispensabile.

VALIANTE, *Relatore*. Credo di aver meritato un'accusa di incoerenza per aver proposto questo emendamento all'articolo 8, in quanto non rispondente allo spirito del provvedimento, né all'orientamento della Commissione per cui le leggi, almeno in questa materia, che non contengono disposizioni tanto vincolanti non hanno bisogno di successive e immediate leggine di modifica per ridare elasticità ai provvedimenti.

Per questo motivo ritiro l'emendamento.

SPAGNOLI. Desidero insistere sul mio emendamento e non mi preoccupa l'idea di modificare un ordinamento anche se recente. Sappiamo tutti quale sforzo di perfezionamento siamo chiamati a fare sia per leggi che risalgono al 1865 sia per altre più recenti. Il fatto che una legge venga modificata a distanza di breve tempo, anche se non suona a lode di chi l'ha elaborata, sta ad indicare, per lo meno, il nostro stimolo, la nostra ricerca di perfezionare delle norme che, in pratica, si sono rilevate imperfette o inadeguate.

Posso concordare con quato è stato detto sulla necessità di far effettuare il biennio di servizio in pretura per la migliore formazione professionale dei funzionari e renderlo necessario per raggiungere un certo grado nella carriera. Ma occorre che tutti i funzionari siano posti in condizione di rispettare questa norma. Si deve adottare un trattamento di parità e consentire a tutti i cancellieri, in un qualunque momento, entro i nove anni dal momento dell'assunzione in servizio, di compiere quel biennio in pretura.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*, L'articolo 41, che concerne le promozioni, così recita: « La nomina alla qualifica di cancelliere capo della pretura si consegue mediante concorso per esame ai quali sono ammessi funzionari che abbiano compiuto nove anni di complessivo servizio nella carriera, ecc. ». Quindi basta assicurare che, in pratica, il Ministero non impedisca ai cancellieri di compiere i due anni di pretura necessari entro il periodo suddetto di nove anni.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli la pregherei di considerare l'opportunità di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno, in quanto tutti noi siamo sensibili al principio di uguaglianza che ella ha giustamente sottolineato. Nell'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, tale principio è rispettato, in quanto è stabilito che tutti i cancellieri devono compiere il biennio di servizio in pretura; si prevede, poi, una deroga dovuta all'insufficienza dei cancellieri, per consentire al Ministero di coprire i posti vacanti.

Mi sembrerebbe opportuno presentare un ordine del giorno nel quale, rilevando il carattere di eccezionalità della norma, si invitasse il Governo a fare il minor uso possibile di questa facoltà.

VALIANTE, *Relatore*. Per quanto concerne la magistratura, il Ministero prende d'ufficio l'iniziativa di far compiere ai magistrati il biennio; infatti essi non possono essere promossi magistrati di tribunale se prima non hanno compiuto un biennio di pretura.

Sarebbe veramente opportuno votare un ordine del giorno come ha suggerito il nostro Presidente.

BERLINGUER MARIO. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, insiste sul suo emendamento?

SPAGNOLI. Non insisto per la votazione dell'emendamento e, ritirandolo, mi riservo di tramutarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Spagnoli. Il deputato Berlinguer Mario, secondo firmatario dell'emendamento Martuscelli insiste per la votazione?

BERLINGUER MARIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento

PRESIDENTE. Annuncio che, a firma dei deputati Spagnoli, De Florio, Coccia, Sforza, Valiante, Breganze, Martuscelli e Reggiani,

è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione giustizia della Camera, in sede legislativa, per l'esame del disegno di legge n. 1524 recante modificazioni all'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie rilevato che in ordine al requisito previsto dall'articolo 41 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, per la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura del compimento da parte degli aspiranti di almeno due anni di servizio presso le preture, appare necessario consentire a tutti i funzionari il conseguimento di tale requisito,

invita il Governo

a predisporre quanto necessario al fine di consentire che tutti i cancellieri interessati possano, tempestivamente, per poter aspirare al conseguimento della qualifica di cancelliere capo di pretura, svolgere un biennio di servizio presso le preture agevolando in tal senso le domande degli interessati ».

Il presente ordine del giorno sarà posto in votazione prima di passare alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Do lettura dell'articolo 4:

« Il termine di cui all'articolo 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all'entrata in vigore dell'articolo 47 della stessa legge, modificato dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1966 ».

A questo articolo 4 i deputati Martuscelli e Berlinguer Mario hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Il termine di cui all'articolo 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo alla entrata in vigore dell'articolo 47 della stessa legge, modificato dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967 ».

VALIANTE, *Relatore*. Prima di entrare nel merito proporrei di sostituire una parola, tanto nel contesto dell'articolo 4 del disegno di legge, quanto nel testo sostitutivo proposto dai deputati Martuscelli e Berlinguer Mario, cioè la parola « modificato » con l'altra « sostituito ». In effetti, l'articolo 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, non esiste più, in quanto venne abrogato dall'articolo 18 della legge 16 luglio 1962, n. 922, per cui, tecnicamente, mi sembra più corretto dire « sostituito » che non « modificato » in quanto non si può modificare ciò che è stato abrogato.

Per quanto riguarda la proroga del termine, chiesta tanto dal Governo con il suo articolo 4, quanto dai deputati Martuscelli-Berlinguer Mario nel loro emendamento, a parte il fatto della diversa estensione del termine l'uno fino al 1966 ed il secondo al 1967, la mia preoccupazione è questa: per la promozione è richiesto, dall'ordinamento, come condizione, un biennio di funzioni direttive o ispettive. Il Governo, nella parte della sua relazione che illustra i motivi di questa richiesta di proroga, fa notare che vi sono moltissimi funzionari che hanno maturato il termine per poter partecipare allo scrutinio. Purtroppo, non ci sono posti disponibili nelle funzioni direttive o nelle funzioni ispettive, per cui ben 45 funzionari – dice la relazione ministeriale – « devono ancora effettuare il biennio di funzioni direttive o ispettive, mentre i posti attualmente vacanti nell'ex grado VI con funzioni direttive o ispettive, sono soltanto tre » e, notisi bene, questa era la situazione all'inizio del 1963. Nel frattempo la situazione si è ulteriormente aggravata, perché sono maturati i tempi per la partecipazione allo scrutinio del 1963 e del 1964 di altri funzionari. Adesso, secondo alcune notizie, vi sarebbero, alla fine di quest'anno, almeno 86 funzionari che dovrebbero compiere il biennio, mentre i posti disponibili non sarebbero più di 4 o 5.

Questo spiega anche la ragione dell'emendamento Martuscelli-Berlinguer Mario che propongo alla Commissione di accettare.

PENNACCHINI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Martuscelli-Berlinguer Mario.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. I deputati Martuscelli e Berlinguer Mario propongono di sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Il termine di cui all'articolo 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo alla entrata in vigore dell'articolo 47 della stessa legge, modificato dall'articolo 8 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967 ».

Il relatore Valiante ha proposto di sostituire nell'emendamento testé letto la parola: « modificato », con l'altra: « sostituito ».

Poiché i presentatori dell'emendamento accettano questa modifica, pongo in votazione

l'emendamento sostitutivo dei deputati Martuscelli-Berlinguer Mario, di cui ho dato lettura, con la modifica proposta dal relatore.

(*È approvato*).

V'è, ora, un articolo 4-*bis* proposto dal Governo. Ne do lettura:

« Il termine stabilito dall'articolo 179 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è prorogato fino al 30 giugno 1965 ».

V'è anche, una variante subordinata, che il Governo propone alla Commissione, « fino al 30 aprile 1965 ».

VALIANTE, *Relatore*. L'ordinamento delle cancellerie – legge 23 ottobre 1960, n. 1196 – nel distinguere la carriera dei funzionari di concetto da quella dei funzionari direttivi, stabilì un termine entro il quale i funzionari di concetto dovevano essere assegnati agli uffici nella qualifica corrispondente.

Precedentemente, specie con le leggi 18 giugno 1939, n. 892, e 30 luglio 1959, n. 680, per esigenze di servizio si consentì che i funzionari occupassero posti di qualifica diversa da quella posseduta; l'ordinamento 23 ottobre 1960, n. 1196, stabilì che tutti dovevano ritornare ai posti corrispondenti alla qualifica e stabilì il termine di tre anni dalla entrata in vigore dell'ordinamento per il completamento di questi spostamenti. In sostanza il 12 settembre 1964 è scaduto il termine entro il quale i funzionari di cancelleria dovevano essere trasferiti in uffici corrispondenti alla loro qualifica. Evidentemente non tutti quanti sono stati trasferiti ecco, perché, il Governo chiede una proroga di altri nove mesi. È vero signor Ministro?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. È vero. Dirò anche che la proposta degli uffici era di portare la proroga al 12 settembre 1966, ma controbbattei proponendo prima sei mesi, e, successivamente, è stata fissata in nove mesi.

VALIANTE, *Relatore*. Sono d'accordo sulla data del 30 giugno 1965, come proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4-*bis* proposto dal Ministro Reale:

« Il termine stabilito dall'articolo 179, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è prorogato fino al 30 giugno 1965 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

« I commi primo, secondo, terzo e sesto dell'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

La Commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

d) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte di cassazione;

e) dal segretario capo della Procura generale presso la Corte di cassazione.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendolo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera *b*), scegliendolo tra i sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione; e dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *c*), scegliendoli tra i funzionari con qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello, con sede di servizio in Roma.

Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

I componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) durano in carica due anni ».

I deputati Spagnoli, Coccia, Sforza e Crapsi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« L'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

La Commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte di cassazione;

e) dal segretario capo della Procura generale presso la Corte di cassazione;

f) da un cancelliere capo di Corte d'appello;

g) da un segretario capo di Procura generale.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) scegliendoli tra i magistrati e i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari. Supplente del componente di cui alla lettera *c*) nei casi di vacanza del posto di assensa o di altro impedimento è il direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), *g*), durano in carica 3 anni.

Esercitano la funzione di segretario due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe od equiparata ».

Il relatore Valiante ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« I commi primo, secondo, terzo e sesto dell'articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, sono sostituiti dai seguenti:

La Commissione centrale di scrutinio è nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente, di sezione della Corte suprema di cassazione, presidente;

b) da un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte di cassazione o dal segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione;

e) da un funzionario avente qualifica di cancelliere capo di Corte d'appello o equiparata.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti del componente di cui alla precedente lettera *a*), scegliendo tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del titolare; del componente di cui alla precedente lettera *b*), scegliendole tra i sostituti procuratori generali presso la Corte di cassazione; e dei componenti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*), scegliendoli tra i funzionari con qualifica generale presso la Corte di appello.

Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci.

Esercitano le funzioni di segretario due o più funzionari aventi qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale di seconda classe o equiparate, addetti all'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso il Ministero.

I componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) durano in carica due anni.

È abrogato il comma ottavo dello stesso articolo 60 ».

Il deputato Spagnoli, inoltre, propone di aggiungere dopo l'ultimo comma il seguente:

« È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 ».

Il deputato Martuscelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 5 col seguente:

« Per le nomine di cui alle lettere *a*) e *b*) è obbligatorio il parere del Consiglio superiore della magistratura; i componenti così nominati durano in carica due anni ».

Resta inteso che anche questo emendamento in assenza del proponente, viene fatto proprio dal deputato Berlinguer Mario e controfirmato.

VALIANTE, *Relatore*. L'articolo 5 del disegno di legge governativo è dettato da alcune importanti preoccupazioni insorte dall'applicazione dell'articolo 60 della legge del 1960.

È previsto che della commissione centrale di scrutinio facciano parte un presidente di sezione della Corte di cassazione, un avvocato generale presso la Corte suprema di cassazione, ed il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria. Come dicevo, e credo d'averlo posto in rilievo nella mia relazione introduttiva a questa discussione, abbiamo, qui, ben tre gradi terzi e non credo sia giustificato mantenerli tutti e tre nella commissione centrale di scrutinio.

La presenza dell'avvocato generale, titolare presso la Corte suprema di cassazione, che è uno solo, ha reso, qualche volta difficile la riunione della commissione. Poiché, ora, di avvocati generali ve ne sono quattro, il Governo propone di includere nella commissione centrale di scrutinio un avvocato generale presso la Corte di cassazione, eventualmente anche il titolare, ma non necessariamente solo lui.

Il Governo, d'altro canto, propone altre modifiche attinenti alla supplenza dei membri della commissione centrale di scrutinio.

Nel mio emendamento, che mi permetto di illustrare per primo, perché è quello meno lontano dal testo governativo, anche se, poi, sarà votato per ultimo, ero partito dalla preoc-

cupazione di non rendere sempre obbligatoria la presenza del cancelliere capo della Corte di cassazione, proponendo, quale supplente, il segretario capo della procura generale presso la Corte di cassazione. Mi sembra importante che della commissione centrale di scrutinio facciano parte due funzionari dell'ex grado V. Dato che il cancelliere capo presso la suprema Corte è uno solo, il segretario capo della procura generale essendo un pari grado lo può sostituire degnamente.

Inoltre alla lettera *e*), al posto di un magistrato, nel mio emendamento ho proposto la presenza di un funzionario con qualifica di cancelliere capo di corte di appello od equiparato, altro ex grado V.

Mi è sembrato, poi, che un cancelliere capo di tribunale di seconda classe od equiparato, che è un funzionario della carriera direttiva, potesse convenientemente svolgere le funzioni di segretario anche se proveniente dalla vecchia carriera di concetto, senza il titolo della laurea.

L'emendamento proposto dal deputato Spagnoli, tra l'altro tende ad affidare le funzioni di segretario della commissione a dei cancellieri. Esprimo la mia perplessità su questo punto: sono convinto che i funzionari cancellieri sappiano bene esplicare le loro mansioni ma, qui, si tratta di promozioni a qualifiche elevate, fino all'ex grado V, cioè a cancelliere capo di Corte d'appello. Per il prestigio di questa commissione centrale di scrutinio e per un maggiore affidamento, la maggioranza dei componenti dovrebbe essere formata da magistrati, anche se sono convinto dell'opportunità di aumentare il numero dei funzionari di cancelleria. L'emendamento proposto dal deputato Spagnoli è concreto anche perché viene ad eliminare molte delle disposizioni contenute nell'articolo 60, che il Governo non ha proposto di sostituire. Ci troveremo, pertanto, di fronte a gravi difficoltà, per esempio nel caso di tempestivo espletamento delle operazioni di scrutinio, ove si consentisse la formazione di due sottocommissioni, o nel caso di promozioni a cancelliere capo, ove si stabilisse che venga a far parte della commissione un altro membro in sostituzione del cancelliere capo della Corte di cassazione, che vi partecipa di diritto.

L'emendamento proposto dal deputato Martuscelli tende a stabilire l'obbligatorietà del parere del Consiglio superiore della magistratura per la nomina dei magistrati componenti la commissione centrale di scrutinio. Questa opportunità è stata rilevata anche dalla I Commissione (Affari costituzionali), al fine di garantire l'assoluta indipendenza dei magistrati; il fatto che essi siano designati direttamente dal ministro potrebbe lasciar pensare a preferenze o a parzialità. A me sembra superfluo chiedere il parere del Consiglio superiore della magistratura, tanto più che così, com'è previsto dall'emendamento, non sarebbe neppure vincolante; si tradurrebbe, in pratica, in una perdita di tempo, perché se il ministro non volesse seguire tale parere per dar luogo alle sue preferenze, non sarebbe affatto obbligato a farlo.

Non sono quindi favorevole all'approvazione dell'emendamento Martuscelli.

SPAGNOLI. Le ragioni esposte dal relatore sull'opportunità che nella commissione centrale di scrutinio permanga una maggioranza di magistrati, sia pure attenuata in virtù di questo disegno di legge, non mi trovano concorde. Non ritengo, infatti, che sussistano particolari necessità o condizioni da giustificare la posizione di minoranza in cui verrebbero posti i cancellieri nel valutare, ponderare e decidere circa i requisiti dei loro colleghi scrutinabili ad un grado superiore. I funzionari indicati nel mio emendamento come membri della commissione, sono funzionari di grado molto elevato; non si può pensare che non siano in condizione di svolgere le loro funzioni. Né, d'altro lato, mi sembra opportuno relegarli in una posizione di minoranza proprio in una commissione che deve esaminare i titoli per l'avanzamento di persone che svolgono la loro stessa attività. Anzi, proprio perché conoscono meglio le funzioni da esercitare, possono con maggiore sicurezza esprimere un punto di vista, ponderato e decisivo, sui requisiti necessari per la promozione. Anche se la presenza dei magistrati è opportuna per la loro esperienza ed il loro giudizio sempre equilibrato, non vi è alcun motivo di dar loro una posizione di preminenza nell'ambito della commissione rispetto ai cancellieri.

Mi sembra che si tratti di una questione non solo tecnica, ma anche politica. Questa posizione di maggioranza dei magistrati si riscontra anche in commissioni che decidono di avanzamenti a gradi meno elevati; quindi il nostro discorso dovrebbe valere anche per queste commissioni e veramente non riesco a queste commissioni e, veramente, non riesco a sostegno della tesi che vuole i magistrati in maggioranza. Se si tratta di motivi tecnici, non mi sembra che sussistano, in quanto non mi risulta che per valutare i requisiti per l'avanzamento di grado di un cancelliere sia più idoneo un magistrato di un cancelliere

dell'ex grado V: se si è consentito a questi funzionari di accedere ad un grado così elevato e di svolgere funzioni di tanta responsabilità, non comprendo perché debbano essere mantenuti in una posizione di inferiorità quando si tratti di valutare i requisiti per la promozione di loro colleghi.

Per questo insisto per una modificazione non eccessivamente prudente come quella contenuta nel disegno di legge governativo, e non così attenuata e cauta come quella rappresentata dall'emendamento Valiante, ma insisto per una modificazione più decisiva, che consenta di dare ai cancellieri una posizione di maggiore dignità. Penso che ciò costituisca un dovuto riconoscimento per questa valorosa categoria di funzionari, riconoscimento già positivamente espresso quando abbiamo portato la loro carriera ad una posizione così elevata.

Mi pare che sotto questo aspetto, né ragioni tecniche, né ragioni politiche si possano giustamente oppore a tutela del prestigio dei magistrati in quanto questo argomento non è assolutamente in discussione. Mi pare anche che la posizione dei magistrati, in questo caso, rappresenterebbe sempre una partecipazione qualificata, pur non essendo di maggioranza, perché trarrebbe la forza non dal numero ma dalla loro qualità.

In questo senso insisto perché il criterio che, fino ad oggi è stato presente nella composizione delle commissioni di esame, non venga modificato sia nel senso della proposta governativa che dell'emendamento del relatore.

Per quanto riguarda gli appunti che sono stati fatti dal relatore, circa alcune disposizioni dell'articolo 60, non comprese nel mio emendamento, sono perfettamente d'accordo: tutto quello che non è compreso può essere aggiunto, giacché può esservi stata una omissione di carattere puramente materiale.

BERLINGUER MARIO. Vorrei chiedere al collega Spagnoli se è favorevole all'emendamento proposto dal deputato Martuscelli.

SPAGNOLI. Sono perfettamente d'accordo. Penso che si potrebbe ovviare all'inconveniente richiamando il precedente che è contenuto nell'articolo 42 della legge del 1960, ove è detto che « per la regolare costituzione e funzionamento della commissione devono essere presenti quattro componenti oltre il presidente ».

BREGANZE. La prima osservazione che avevo pensato di fare è stata inquadrata dalle ultime parole del collega Spagnoli; anch'io notavo che il numero dei componenti la commissione era piuttosto notevole.

Mi sono posto un'altra domanda: se sia opportuno o meno che la maggioranza di queste commissioni sia composta di magistrati o oppure di cancellieri.

Prima di affrontare tale argomento sarei tentato di prospettare l'eventualità di rinviare il seguito della nostra discussione ad altra seduta.

Mi permetto di adombrare questa eventualità, anche perché l'entità degli emendamenti presentati può indurre a qualche ripensamento.

BERLINGUER MARIO. Signor Presidente, se mi permette vorrei dire poche parole anche perché non so se nella prossima seduta potrò essere presente.

Il collega Valiante ha esaminato ed illustrato giustamente uno dei problemi, cioè, quello, di mantenere un determinato numero di cancellieri o di magistrati quali componenti della commissione di scrutinio.

Il cancelliere-capo della Corte di cassazione, è giusto che sia compreso fra i componenti della commissione ma potrebbe essere impegnato in altre cose oppure indisposto o altro ed in questi casi si ritarderebbe chissà di quanto l'esito di questi concorsi.

Sono d'accordo sulla necessità di prevedere un più ampio margine di carattere pratico.

Però sono d'accordo anche con il collega Spagnoli e vorrei aggiungere alcune osservazioni di carattere pratico.

Questa commissione di scrutinio è costituita da magistrati di alto grado e da cancellieri. Credo, cercando di vedere le cose sempre con un certo buon senso pratico, che il fatto della maggioranza o minoranza abbia scarsissima importanza in questo caso, sia perché i magistrati dirigenti della magistratura, per le loro doti di giuristi (e qualche volta si possono prospettare problemi giuridici), per il loro prestigio, per il grado che hanno nella burocrazia – ed in effetti controllano tutti i cancellieri ed i segretari – certamente avranno una influenza notevolissima anche se in numero limitato rispetto ai cancellieri.

Allora, perché non cerchiamo di aumentare il numero dei cancellieri che conoscono meglio il problema ed i criteri da adottare per le promozioni; mi pare che questo si possa fare anche perché i cancellieri desiderano conseguire un riconoscimento maggiore di quello avuto in passato.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal collega Martuscelli, circa la richiesta del parere del Consiglio superiore della magistratura, noto che l'osservazione del collega Valiante, il quale ha posto in rilievo che il parere del Consiglio superiore della magistratura non sarebbe vincolante, non è a favore nostro.

Noi tendiamo sempre a rafforzare il prestigio e l'indipendenza della magistratura, anche attraverso il Consiglio superiore. Concediamo, pertanto, al Consiglio superiore della magistratura di dare un parere anche su questo problema: anche se non sarà vincolante, sarà pur sempre il parere di un organismo cui abbiamo inteso conferire maggiore prestigio.

VALIANTE, *Relatore*. Se il Presidente ritenesse opportuno disporre un rinvio del seguito della discussione, gli sarei particolarmente grato.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI